

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE (PrestO)

Imprese e professionisti possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il "Contratto di Prestazione Occasionale" (c.d. PrestO).

I compensi sono erogati al prestatore dall'INPS su provvista versata dall'utilizzatore; tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione, sono computabili ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Soggetti utilizzatori:

- lavoratori autonomi;
- professionisti;
- imprenditori;
- associazioni;
- fondazioni ed altri enti di natura privata;
- pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o eccezionali quali progetti in ambito sociale, lavori di emergenza o solidarietà, manifestazioni sportive o culturali.

Soggetti esclusi

- aziende che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (8 per aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo);
- enti del non profit;
- imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da soggetti non iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- imprese dell'edilizia e di settori affini;
- imprese impegnate nell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

a) Limiti dimensionali dell'utilizzatore

Il datore di lavoro non deve avere alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo tale limite è innalzato a 8 dipendenti a tempo indeterminato, a condizione che tali prestazioni siano effettuate da: pensionati, studenti di età inferiore a 25 anni, percettori di prestazioni di sostegno al reddito, disoccupati.

b) Limiti quantitativi di utilizzo (per ciascun anno solare)

- 5.000 euro netti, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (a condizione che il prestatore autocertifichi la propria condizione all'atto della registrazione sulla piattaforma informatica, sono computati al 75% del loro ammontare i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità, giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi anche universitario, disoccupati che abbiano reso la DID, percettori di prestazioni di sostegno al reddito o di reddito di inclusione REI);
- 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

c) Limiti di durata nell'arco dello stesso anno civile (1° gennaio-31 dicembre)

Per la generalità degli utilizzatori, 280 ore;

d) Ulteriori rapporti di lavoro con il prestatore

Il committente non deve avere in corso o non deve aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.

e) Limiti minimi di compenso

Per la generalità degli utilizzatori ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro (l'importo minimo giornaliero è di 36 euro anche se la prestazione è svolta per meno di 4 ore). Ad essa si aggiungono i seguenti oneri espressi in percentuale rispetto al compenso: 33% per la contribuzione alla gestione separata INPS più 3,5% per il premio INAIL più 1% per gli oneri di gestione.

Il prestatore e l'utilizzatore effettuano la propria registrazione utilizzando l'apposita procedura telematica INPS.

In alternativa, l'intermediario abilitato *Consulente del Lavoro* acquisisce delega scritta utilizzando la procedura on line predisposta.

L'utilizzatore deve:

- 1) verificare che non siano stati superati i limiti quantitativi e di durata riferiti al prestatore e all'utilizzatore;
- 2) concordare il compenso con il prestatore rispettando l'importo minimo;
- 3) anche per mezzo di un intermediario abilitato ai sensi della legge n. 12/79 (Consulente del Lavoro), effettuare il versamento degli importi sul proprio portafoglio telematico, con un anticipo di almeno 15 giorni bancabili rispetto al primo giorno di utilizzo;
- 4) inviare la comunicazione preventiva attraverso la procedura telematica disponibile sul sito INPS almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, contenente:
 - i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
 - il luogo di svolgimento della prestazione;
 - l'oggetto della prestazione;
 - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
 - l'indicazione giornaliera delle prestazioni per mezzo di un calendario gestito attraverso la procedura telematica;
 - se azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, o ente locale, la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni;
 - IBAN del prestatore o cointestato a suo nome;
 - Email e numero di cellulare del prestatore;
 - il compenso pattuito per la prestazione.

L'INPS invia al prestatore una email o un SMS contenente i termini generali della prestazione lavorativa, e il prestatore effettua la prestazione concordata.

5) nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione per mezzo:

- della piattaforma informatica INPS oppure
- dei servizi di contact center dell'INPS.

Il pagamento delle prestazioni è effettuato al lavoratore:

- dall'INPS tramite bonifico bancario o domiciliato presso le Poste;
- se richiesto dal prestatore all'atto della registrazione nella piattaforma informatica, tramite mandato o autorizzazione di pagamento presso qualsiasi sportello postale.

L'INPS procede quindi con l'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Attenzione: è possibile utilizzare i voucher dopo circa 15 giorni dal pagamento all'INPS del modello F24 Elide.

Vuoi saperne di più? Scrivici tramite il Form o chiamaci!